



**Assessorato Agricoltura e ambiente
Dipartimento Ambiente
Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque**

**LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI/RIFIUTI INERTI
DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVO,
COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DERIVANTI DA
SCAVI E DELLE MISCELE BITUMINOSE – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE
DEI FANGHI DI DRAGAGGIO DEI BACINI IDROELETTRICI**

Settembre 2018 vers. 2

Documento predisposto in collaborazione tra:

Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Agricoltura e ambiente

- Struttura Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque
- Corpo forestale della Valle d'Aosta

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA della Valle d'Aosta

INDICE

1.	<u>PREMESSA</u>	4
2.	<u>ESCLUSIONI DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RIFIUTI</u> ..	7
3.	<u>DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NEI CANTIERI EDILI</u>	9
4.	<u>GESTIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI</u>	10
5.	<u>LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI</u>	11
6.	<u>DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI ALL' INTERNO DEI CANTIERI</u>	12
7.	<u>ULTERIORI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI</u>	13
8.	<u>DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI PER LE TERRE DA SCAVO</u>	14
9.	<u>LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME "SOTTOPRODOTTI"</u>	14
9.1	<u>PREMESSA – BILANCIO PRODUZIONE MATERIALI</u>	14
9.2	<u>LA GESTIONE DELLE TRS COME "SOTTOPRODOTTI"</u>	15
9.3	<u>LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTI NEI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA E NEI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI</u>	16
9.4	<u>LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTI NEI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI LE CUI OPERE SONO SOTTOPOSTI A VIA O AIA</u>	18
9.5	<u>L'UTILIZZO DELLE TRS NEL SITO DI PRODUZIONE</u>	18
9.6	<u>DEPOSITO INTERMEDIO</u>	19
9.7	<u>TRASPORTO</u>	20
9.8	<u>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE – SUPERAMENTO CSC</u>	20
9.9	<u>CASI PARTICOLARI</u>	22
9.9.a	<u>Siti in bonifica</u>	22
9.9.b	<u>Presenza di matrici materiali di riporto</u>	22
9.10	<u>DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO</u>	23
9.11	<u>COMPETENZE</u>	23
10.	<u>GESTIONE MATERIALE/RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO</u>	26
10.1	<u>Gestione dei rifiuti contenenti amianto in cantieri</u>	28
10.2	<u>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</u>	28
10.3	<u>PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE</u>	28
10.4	<u>SISTEMA SANZIONATORIO</u>	31
	<u>GESTIONE FANGHI DI DRAGAGGIO</u>	32

<u>11. ALLEGATO TECNICO PREDISPOSTO A CURA DELL'ARPA DELLA VALLE D'AOSTA</u>	35
<u>PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO DELLE TRS IN FASE DI PROGETTAZIONE SIA PER LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTO QUANDO PROVENIENTI DAI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI, SIA PER IL LORO RIUTILIZZO DIRETTO NEL SITO DI PRODUZIONE (ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI)</u>	35

1. PREMESSA

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (30 aprile 2006) la gestione dei materiali derivanti da attività demolizione, costruzione e delle terre e rocce da scavo (TRS) è stata compresa nella disciplina dei rifiuti, di cui alla Parte IV del decreto medesimo.

Tali materiali, di conseguenza, sono classificati, **in via generale**, come rifiuti, fatto salvo che non sussistano le condizioni per ricomprenderli nella categoria dei "sottoprodotti" o nella categoria degli "**End of Waste**" (prodotti secondari /materia prima secondaria).

Sottoprodotto

La classificazione di un rifiuto come "sottoprodotto" presuppone il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del citato d. lgs. N. 152/2006, ed in particolare:

- Art. 184-bis (*sottoprodotto*)
 - la **sostanza o l'oggetto** è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che **la sostanza o l'oggetto** sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - la **sostanza o l'oggetto** può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore **utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Prodotto secondario

In via generale, inoltre, un rifiuto può essere sottoposto ad operazioni di recupero che ne consentono l'utilizzo, generalmente previa lavorazione, come "prodotto secondario", ancorché tale definizione non sia più presente nel d. lgs. 152/2006.

Con appositi decreti ministeriali saranno definite le modalità e le condizioni per individuare il prodotto secondario, fermo restando i seguenti criteri:

- 1) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- 2) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- 3) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- 4) siano precisati i criteri di qualità ambientale i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- 5) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

In sostanza, fatto salvo quanto verrà stabilito da uno o più decreti ministeriali espressamente previsti dal d. lgs. 152/2006, cessano la qualifica di rifiuti **tutte le sostanze e materiali che presentino le caratteristiche dei prodotti di recupero individuati dalle vigenti norme**

tecniche sul recupero in regime semplificato (D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269), non solo quando derivano da operazioni di recupero di rifiuti, ma anche in ogni altro caso in cui, senza trattamento, ma previa le verifiche previste dal DM 5 febbraio 1998 (es. analisi, cernita) comunque possiedano tali caratteristiche.

In via generale, inoltre, ai sensi dell'art. 184-ter del d. lgs.n. 152/2006 (perdita della classifica di "rifiuto") sia per i sottoprodotti che per i prodotti secondari per la cessazione della qualifica di rifiuto, deve essere, altresì, accertato che:

- la sostanza o l'oggetto è **comunemente** utilizzato per scopi specifici;
- **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- **l'utilizzo** della sostanza o dell'oggetto **non** porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il D.Lgs. n. 152/2006 precisa che sono "prodotti" e non sono più rifiuti gli "ex-rifiuti" per i quali siano state completate le operazioni di recupero, fermo restando che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche (che verranno) fissate con il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e che, fino all'emanazione di tale decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, e del 17 novembre 2005, ed anche la circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203."

Per quanto riguarda, invece, i materiali e i rifiuti inerti derivanti ***da attività di demolizione e costruzione, nonché dalle costruzioni stradali***, le modalità di gestione sono normate dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante "Nuove disposizione in materia di gestione dei rifiuti".

Con il presente documento s'intende fornire indicazioni operative al fine di consentire ai produttori/gestori (progettisti, imprese, amministrazioni competenti al rilascio di titoli abilitativi edilizi...) una corretta gestione dei rifiuti e dei materiali inerti prodotti nell'ambito di cantieri edili e stradali, ed in particolare una corretta gestione dei materiali da scavo provenienti, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate.

Si precisa che la gestione dei rifiuti/materiali inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, comprese le costruzioni stradali, deve avvenire nel pieno rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 177 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

I materiali gestiti come rifiuti devono, altresì, rispettare, oltre alle indicazioni riportate nel presente documento, le prescrizioni generali riportate negli articoli 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 189 (catasto dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) della citata Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nonché di quelle contenute nel presente documento, i soggetti interessati (Enti, professionisti, imprese, associazioni) possono inoltrare alla struttura regionale competente una richiesta di parere su casistiche puntuali, attraverso l'apposita sezione Internet del sito della Regione al seguente link: http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/quesiti_e_faq_i.aspx.

Le risposte ai quesiti posti, qualora di interesse generale, saranno pubblicate sulla sezione delle F.A.Q.

2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, comma 13, ai materiali che vengono rimossi, per esclusiva ragione di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti si applicano le norme di cui all'articolo 184-bis del d. lgs. 152/2006 e sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto medesimo e vengono classificati "sottoprodotti".

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi, altresì, dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Rientrano nella disciplina dei *sottoprodotti* di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, e quindi **esclusi** dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti (art. 184-ter), altresì, le tipologie di materiali sotto riportati. Tali materiali, allo stato naturale e non contaminati, possono essere avviati ad operazioni di recupero/riciclaggio purché rispondano alle esigenze geotecniche in relazione alle opere a cui sono destinati:

- 1) **i materiali inerti costituiti da materiale lapideo, pietre e rocce** sia derivanti da scavi che provenienti da operazioni di spietramento, aventi le caratteristiche per essere riutilizzati in edilizia tal quali, impiegati come materiale da costruzione, senza alcun trattamento, ad eccezione della vagliatura e della riduzione volumetrica, impiegati per la formazione di arginature, realizzazione di muri, ricoperture esterne di fabbricati, ecc.;
- 2) **i materiali inerti, provenienti da frane, smottamenti e depositi alluvionali**, derivanti da operazioni di sgombero per motivi di sicurezza e per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture;
- 3) **i materiali inerti di natura lapidea, pietre e rocce depositati su aree già a servizio di attività di estrazione** che derivano da cave dismesse e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis.

Non rientrano nella disciplina di cui alle presenti linee guida, in quanto non soggette ad alcuna delle formalità previste dal DPR 13 giugno 2017, n. 120, le TRS riutilizzate direttamente nel luogo di produzione (piazze, tratti di strada, ecc.) **purché assolvano alla stessa funzione che avevano in origine** (in merito si veda il paragrafo 9.5).

L'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 28, fornisce l'interpretazione autentica del citato art. 185, in particolare per quanto riguarda i riferimenti al "suolo" di cui al comma 1, lettere b) e c) e al comma 4 dell'articolo medesimo.

Secondo tale interpretazione con il termine "suolo" si intendono anche le **matrici materiali di riporto**, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Al fine dell'applicazione dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 152/2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione sui materiali granulari (ex art. 9 del D.M. 5 febbraio 1998) ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Pertanto il risultato del test di cessione deve essere confrontato con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla tab. 2 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati; pertanto deve essere verificato il rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla tab. 1, colonne A e B dell'allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006.

Qualora le matrici ambientali non risultassero conformi ai limiti del test di cessione, sono considerate fonti di contaminazione e come tali:

- devono essere rimosse

oppure

- devono essere trattate in modo da rispettare i limiti di accettabilità del test di cessione

oppure

- devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili che consentano di utilizzare l'area secondo la sua destinazione urbanistica, senza rischi per la salute.

3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NEI CANTIERI EDILI

La gestione delle terre da scavo, così come di tutte le altre tipologie di materiali e rifiuti derivanti dalle attività edilizie in genere, deve essere in via generale svolta nel rispetto delle modalità tecniche ed organizzative previste dal Capo III (articoli dal 13 al 16) della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, a cui si rimanda, con particolare riferimento alla gestione dei cantieri e all'individuazione e realizzazione di aree attrezzate di stoccaggio e di deposito esterne al cantiere.

Per quanto riguarda, in particolare, i materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti il loro riutilizzo *all'interno di un cantiere* è possibile solamente con le modalità di seguito indicate, poiché essi sono classificati, dalle norme vigenti, come rifiuti:

- 1) **riutilizzo previo trattamento:** i rifiuti possono essere trattati mediante l'utilizzo di un impianto mobile di recupero/riciclaggio, preventivamente autorizzato dalla Regione in cui ha sede l'impresa titolare dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006. L'impresa titolare dell'impianto autorizzato deve presentare alla competente Struttura regionale apposita comunicazione di inizio attività, almeno 60 giorni prima dell'avvio delle operazioni di recupero. I rifiuti trattati con l'impianto mobile, e aventi le caratteristiche prescritte nell'autorizzazione dell'impianto, perdono la qualifica di rifiuti e possono pertanto essere riutilizzati in cantiere, purché compatibili dal punto di vista geotecnico con l'utilizzo previsto. Tale compatibilità deve essere accertata dal soggetto incaricato della direzione dei lavori;
- 2) **riutilizzo senza preventivo trattamento:** in tal caso l'impresa che esegue i lavori deve preventivamente richiedere ed ottenere l'autorizzazione regionale al recupero dei rifiuti in cantiere, ai sensi dell'articolo 208 del citato d.lgs. 152/2006. Nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione la Regione valuterà l'idoneità dei materiali dal punto di vista ambientale e geotecnico in relazione all'utilizzo previsto.

Il prodotto derivante dalle attività di trattamento dei rifiuti come sopra specificato deve essere conforme dal punto di vista geotecnico e qualitativo alle prescrizioni fissate con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 "Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.", con particolare riferimento alle destinazioni di recupero indicate all'allegato C della circolare medesima.

Si ricorda che, in entrambi i casi sopraccitati, l'efficacia dell'autorizzazione regionale è subordinata alla presentazione a favore della Regione, e alla successiva accettazione, di idonee garanzie finanziarie previste dall'articolo 208, comma 11, lettera g) del d.lgs. n. 152/2006, i cui importi e le modalità di prestazione sono definite con le deliberazioni della Giunta regionale n. 3284 del 4 novembre 2006 e n. 1500 del 13 settembre 2013.

Se i materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti, classificati come rifiuti, non risultano idonei al riutilizzo in cantiere possono essere avviati a smaltimento in discariche autorizzate a ricevere rifiuti speciali inerti oppure possono essere avviati ad operazioni di recupero presso impianti idonei, in possesso delle prescritte iscrizioni od autorizzazioni regionali rilasciate ai sensi degli articoli 208 (autorizzazione ordinaria) e 216 (autorizzazione semplificata) della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006.

4. GESTIONE DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI

Il 3 luglio 2018 è entrato in vigore il DM 28 marzo 2018, n. 69 “**Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**” (GU n.139 del 18-6-2018), che riporta le modalità di gestione di tali rifiuti/prodotti.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto, la gestione dei conglomerati bituminosi può essere effettuata come rifiuto o come sottoprodotto.

- a) **Come rifiuto** derivante da operazioni di fresatura a freddo o da demolizione di pavimentazione.

In tale caso il rifiuto (il cui CER è identificato come 17.03.02) può essere conferito presso impianti di recupero, appositamente autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 208 o dell'articolo 216 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine della produzione di **materia prima secondaria** denominata “*granulato di conglomerato bituminoso*” utilizzabile:

- a. Per la produzione di miscele bituminose con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- b. per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- c. per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Il conferimento delle miscele bituminose presso impianti autorizzati al recupero comporta una verifica visiva all'ingresso al fine di valutare la presenza di eventuali frazioni estranee che non consentono la compatibilità con il CER 17.03.02.

La caratterizzazione del *granulato di conglomerato bituminoso* ai fini della classificazione come **materia prima secondaria**, deve avvenire assumendo a riferimento i parametri e le concentrazioni riportate nelle tabelle b.2.1. e b.2.2. dell'Allegato 1 del DM 28 marzo 2018, n. 69 ed è a cura del titolare dell'impianto di recupero, soggetto a cui compete, altresì, il rilascio della dichiarazione di conformità alle norme UNI EN di riferimento in considerazione della destinazione finale, nonché delle analisi di caratterizzazione, di cui all'Allegato 2 al citato DM 69/2018.

- b) **Come sottoprodotto** sin dall'origine, quando sussistano le condizioni di cui all'art. 184-bis (in merito si veda il paragrafo 1.):

- a. Abbiamo le caratteristiche dei sottoprodotti in quanto soddisfano le condizioni previste dall'art. 184-bis della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
- b. assolvano alla stessa funzione che avevano in origine;
- c. vengano prima dell'utilizzo sottoposti alle analisi di verifica qualitativa, al fine di accertare l'assenza di sostanze contaminanti, assumendo a riferimento le tabelle b.2.1. e b.2.2. dell'Allegato 1 del DM 28 marzo 2018, n. 69.

5. LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE/COSTRUZIONE COMPRESSE LE COSTRUZIONI STRADALI

I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione, costruzione e scavo possono essere avviati ad operazioni di recupero:

- previa autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208 (procedura ordinaria) o 216 (procedura semplificata) della Parte IV del d. lgs. N. 152/2006

Nel rispetto puntuale delle possibilità e delle modalità di recupero espressamente previste dal punto 7 dell'Allegato 1 al DM 5 febbraio 1998, nonché della Circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 *“Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.”*.

I rifiuti **NON** pericolosi da demolizione e costruzione, qualora non avviabili al recupero, possono essere smaltiti in discariche per rifiuti speciali inerti autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e del d. lgs. N. 36/2003.

Ai fini dello smaltimento finale è necessario verificare preventivamente che si tratti rifiuti appartenenti all’elenco positivo delle tipologie ammesse in discarica senza caratterizzazione (Art. 5, tabella 1 – DM 25 settembre 2010):

10 11 03	Scarti di materiale in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

Con l’obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L’origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell’edificio, dell’inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell’impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

I rifiuti **NON** pericolosi da scavo **NON** possono mai essere smaltiti in discarica, ma avviati a recupero, secondo le modalità espressamente indicate al punto 7.30 dell'Allegato 1 al DM 5 febbraio 1998, qualora non gestiti come "sottoprodotti".

I rifiuti **PERICOLOSI** da demolizione, costruzione e scavo, non avviabili a recupero possono essere smaltiti in discarica per rifiuti speciali (non pericolosi/pericolosi) previa caratterizzazione analitica eseguita ai sensi del DM 25 settembre 2010.

I rifiuti contenenti **amianto** possono essere gestiti esclusivamente da imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali alle categorie 10A o 10B. Le operazioni di rimozione e bonifica possono quindi eseguite da tali imprese, che ne risultano produttrici ed a carico delle quali sono posti tutti gli adempimenti sia in materia di sicurezza (d. lgs. n. 81/2008 – Piano di lavoro) e di gestione dei rifiuti (SISTRI).

6. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI ALL'INTERNO DEI CANTIERI

All'interno del luogo di produzione (cantiere o deposito di cantiere) il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - a. con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - b. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo **10 metri cubi** di rifiuti pericolosi.In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il "**deposito temporaneo**" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5. per le terre e rocce da scavo i limiti quantitativi del deposito temporaneo sono stabiliti in **m³ 4.000** se non pericolosi e in **m³ 800** se pericolosi.

Si ricorda che il mancato rispetto dei quantitativi e dei termini per l'avvio al recupero/smaltimento dei rifiuti depositati nel luogo di produzione può comportare:

Per i rifiuti NON pericolosi:

- max 30 m³ di rifiuti o 4.000 m³ di TRS, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale – **sanzione penale con possibilità di definizione in via amministrativa se regolarizzata la situazione;**
- indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno – **sanzione penale per discarica abusiva;**

Per i rifiuti pericolosi:

- max 10 m³ di rifiuti o 800 m³ di TRS, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale – *sanzione penale*;
- indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all'anno – *sanzione penale per discarica abusiva*.

7. ULTERIORI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Trasporto

Il trasporto dei materiali da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere al deposito di cantiere **NON** è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da **bolle fiscali**.

Il trasporto dei materiali da demolizione e costruzione, eventualmente trattati, e i materiali da scavo dal deposito di cantiere al cantiere al fine del recupero/riutilizzo **NON** è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da **bolle fiscali**.

Il trasporto dei rifiuti da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere/deposito di cantiere verso impianti di recupero/smaltimento è soggetto all'obbligo dell'emissione del formulario di identificazione dei rifiuti;

Il trasporto dei rifiuti **NON PERICOLOSI** può essere effettuato:

- direttamente dal soggetto produttore, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla cat. 2bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
- da impresa specializzata iscritta alla categoria 4 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il trasporto dei rifiuti **PERICOLOSI** può essere effettuato:

- direttamente dal soggetto produttore, fino a 30 kg/30 litri/giorno, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla cat. 2bis dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e adesione obbligatoria al SISTRI;
- da impresa specializzata iscritta alla categoria 5 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

8. DISPOSIZIONI GESTIONALI GENERALI PER LE TERRE DA SCAVO

In via generale le terre e rocce derivanti da attività di scavo possono essere gestite sia come **rifiuti** che come **sottoprodotti**.

Tale individuazione è a carico del produttore delle TRS ed è conseguente alla modalità gestionale che, in fase di progettazione dell'opera da cui deriva il materiale da scavo, il professionista incaricato/committente dell'opera propone di seguire.

Le TRS da scavo gestite all'origine come rifiuti possono essere, al termine di un ciclo di recupero debitamente autorizzato divenire "**prodotto secondario**". In tal caso, però, la normativa vigente (DM 5 febbraio 1998 – punto 7.32) prevede esclusivamente l'utilizzo per:

- a) la formazione di rilevati e sottofondi stradali (operazione di recupero R5);
- b) recupero ambientale (operazione di recupero R10);

e le relative operazioni devono essere preventivamente autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 216 del citato d. lgs. n. 152/2006.

9. LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME "SOTTOPRODOTTI"

9.1 PREMESSA – BILANCIO PRODUZIONE MATERIALI

Prima di entrare nel merito degli aspetti tecnico-operativi ed amministrativi legati alla gestione delle TRS come "sottoprodotti" è necessario ricordare che ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, fra gli elaborati facenti parte del progetto di un'opera deve essere presente quello riportante il "bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti da demolizione, costruzione e scavo" afferenti ai lavori a cui il progetto si riferisce.

Tale documento è obbligatorio e la mancata produzione negli elaborati progettuali comporta la non approvazione del progetto da parte dell'ente competente.

Al fine di facilitare la redazione di tale elaborato, è stato predisposto uno schema che riassume tutte le informazioni che devono essere riportate nel documento, e che può essere scaricato dal sito Internet della Regione – Sezione Territorio e Ambiente, al seguente link:

http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/inerti/default_i.asp

Si ricorda, inoltre, che i progetti devono contenere l'indicazione puntuale del cantiere in cui è prevista l'esecuzione delle opere nonché delle aree attrezzate di stoccaggio e deposito, all'interno delle quali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 31/2007, è possibile effettuare le seguenti attività:

- ricovero dei mezzi d'opera;
- deposito dei materiali di costruzione;
- stoccaggio dei materiali inerti da scavo;
- stoccaggio dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali;
- selezione, vagliatura, eventuale riduzione volumetrica dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, destinati al riutilizzo diretto all'interno del cantiere;

- deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi che residuano dalle attività di riutilizzo diretto all'interno del cantiere e di tutte le altre tipologie di rifiuto risultanti dalle attività svolte.

Le indicazioni fornite nel bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti possono essere modificate attraverso la predisposizione di una variante in corso d'opera e l'invio all'autorità competente che ha precedentemente approvato il progetto, e l'allegato bilancio, del documento revisionato. Le varianti in corso d'opera sono soggette alle disposizioni dell'articolo 61-bis della l.r. 11/1998 per le opere edilizie private o dell'art. 32, primo comma, lettera b-bis) della l.r. 12/1996 per le opere edilizie pubbliche.

Si ricorda qui brevemente che le terre e rocce da scavo, **provenienti da attività ed opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)**, possono essere gestite sia come rifiuti che come sottoprodotti, e tale scelta deve essere effettuata **già in fase progettuale**.

Le procedure gestionali, amministrative e autorizzative cambiano, infatti, a seconda della classificazione. Copia del bilancio di produzione, nonché delle eventuali modifiche e integrazioni devono essere inviate, altresì, per conoscenza, alla Stazione forestale e al Comune territorialmente competenti.

9.2 LA GESTIONE DELLE TRS COME “SOTTOPRODOTTI”

La gestione delle TRS come “sottoprodotto” è stata ridisciplinata con il DPR 13 giugno 2017, n. 120.

In via preliminare si riporta la definizione di “terre e rocce da scavo”:

“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

- *scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);*
- *perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;*
- *opere infrastrutturali (gallerie, strade);*
- *rimozione e livellamento di opere in terra.*

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali:

- *calcestruzzo;*
- *bentonite;*
- *polivinilcloruro (PVC);*
- *vetroresina;*
- *miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;*

purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.”

Le TRS soggette alla disciplina del DPR 120/2017 sono quelle escavate nel corso della realizzazione di opere – non solo edifici – es. opere ingegneria naturalistica.

Il riutilizzo è ammesso:

- all'interno della stessa opera;
- in altra opera;
- in processi produttivi al posto di materiali da cava.

La tipologia di riutilizzi individuati dalla normativa sono i seguenti:

- reinterri;
- riempimenti;
- rimodellazioni;
- rilevati;
- miglioramenti fondiari (es. bonifiche agrarie) o viari;
- recuperi ambientali;
- altre forme di ripristini o miglioramenti ambientali.

Inoltre, ai fini dell'individuazione degli adempimenti tecnico-operativi ed amministrativi, la normativa distingue fra:

- **cantiere di piccole dimensioni**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività/interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **cantiere di grandi dimensioni**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **quantità superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **non** soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il materiale, quindi, deve essere idoneo al riutilizzo senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (si veda l'allegato 3 al DPR 120/2017) e deve rispettare precisi requisiti di qualità ambientale.

Le procedure di campionamento delle TRS prodotte in tutti i cantieri di grandi dimensioni sono riportate all'Allegato 2 del DPR 120/2017, a cui si rinvia.

Le procedure di campionamento delle TRS prodotte nei cantieri di piccole dimensioni sono riportate nell'allegato tecnico alle linee guida predisposto da ARPA, a cui si rinvia.

Le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientabili per tutti i cantieri sono riportate nell'allegato 4 al DPR 120/2017, a cui si rinvia.

9.3 LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTI NEI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA O AIA E NEI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

Gli articoli 21 e 22 del DPR 120/2017 prevedono l'obbligo della presentazione di una Dichiarazione di Utilizzo (DU) per i cantieri di grandi dimensioni (produzione di TRS superiore a 6.000 m³) non sottoposti a VIA o AIA, nonché per piccoli cantieri (produzione di TRS inferiore a 6.000 m³).

La DU è presentata dal produttore (soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo) e va firmata dal soggetto che riveste la qualifica di legale rappresentante dell'impresa che si attesta come produttore.

Ai fini della presentazione della DU deve essere utilizzato il modello di cui all'allegato 6 al DPR 120/2017.

La DU va inoltrata, anche solo per via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA **almeno 15 giorni prima** dell'inizio dei lavori di scavo.

In considerazione del fatto che in Valle d'Aosta la competenza nel controllo ambientale è attribuita al Corpo forestale della Valle d'Aosta, la DU deve essere inviata, altresì, alla stazione forestale competente per il luogo di produzione.

I tempi previsti per l'utilizzo non possono superare un anno dalla data di produzione delle TRS, salvo il caso in cui l'opera, nella quale le TRS qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

Nel caso di modifica sostanziale, il produttore aggiorna la DU e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo di produzione e all'ARPA, nonché alla Stazione forestale competente per territorio. Decorsi **15 giorni dalla trasmissione della DU aggiornata**, le TRS possono essere gestite in conformità ad essa. Costituiscono modifiche sostanziali:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della Dichiarazione di Utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nella Dichiarazione di Utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nella Dichiarazione di Utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili.

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere **prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi**, in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili.

A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella DU, al Comune del luogo di produzione, all'ARPA e alla stazione forestale competente per il luogo di produzione, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.

La DU non deve essere presentata:

- quando è previsto il completo riutilizzo delle TRS nel sito di produzione;
- per la quota di TRS riutilizzati direttamente in sito.

Quando, quindi, è previsto un parziale riutilizzo in sito delle TRS, per la quota destinata al riutilizzo al di fuori del luogo di produzione deve essere presentata la DU.

Si ricorda che il soggetto che presenta la DU si assume la **responsabilità anche penale di rispettare i criteri qualitativi previsti dalla norma**, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli.

9.4 LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTI NEI CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI LE CUI OPERE SONO SOTTOPOSTI A VIA O AIA

Il nuovo regolamento (DPR 120/2017) prevede procedure più spedite per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfino i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate sottoprodotti.

Tale procedura non sarà più subordinata alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente all'approvazione del progetto.

Per i cantieri di grandi dimensioni (produzione di TRS superiore a 6.000 m³) sottoposti a VIA/AIA l'utilizzo di TRS come sottoprodotto è subordinato alla predisposizione del Piano di Utilizzo (PU) e alla presentazione dello stesso all'Autorità Competente (AC) all'approvazione dell'opera ed all'ARPA, per via telematica, **almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori**, in ogni caso **prima della conclusione dell'eventuale procedimento di VIA o AIA**.

In considerazione del fatto che in Valle d'Aosta la competenza nel controllo ambientale è attribuita al Corpo forestale della Valle d'Aosta, il PU deve essere inviato, altresì, alla stazione forestale competente per il luogo di produzione.

Il proponente, **decorsi 90 giorni dalla presentazione** del PU all'Autorità competente all'approvazione del progetto dell'opera, **potrà avviare la gestione** delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo stesso.

Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo, si prevede che i soggetti pubblici e privati possano **confrontarsi con l'ARPA** per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge.

In caso di modifica sostanziale il proponente o l'esecutore aggiorna il PU e lo trasmette in via telematica all'AC ed all'ARPA corredato da idonea documentazione recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. Costituiscono modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Nel PU è indicata la durata del piano stesso.

L'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla sua presentazione.

Il PU può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di 2 anni e solo in presenza di circostanze sopravvenute, imprevedibili o impreviste. L'indicazione del nuovo termine di scadenza del PU e delle motivazioni a giustificazione della proroga devono essere trasmesse all'AC e all'ARPA prima della scadenza precedente.

9.5 L'UTILIZZO DELLE TRS NEL SITO DI PRODUZIONE

Per opere non sottoposte a VIA, in base a quanto stabilito dall'art. 24, del DPR 120/2017, l'utilizzo delle TRS, escavate nel corso di attività di costruzione, nel medesimo sito di produzione, allo stato naturale ai fini di costruzione, non deve essere preceduto dalla

presentazione di alcuna comunicazione fatta salva la predisposizione dell'elaborato progettuale denominato "Bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti".

In tal caso l'esclusione delle TRS dalla disciplina dei rifiuti, giusto il richiamo all'art. 185, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comprovata mediante la verifica dell'assenza di contaminazione secondo quanto previsto dall'allegato 4 del DPR 120/2017. Le procedure di campionamento delle TRS sono riportate nell'allegato tecnico alle linee guida predisposto da ARPA, a cui si rinvia.

Si specifica che tale obbligo sorge soltanto quando le TRS utilizzate assolvono effettivamente un ruolo utile ai fini di attività di costruzione. Rimane quindi esclusa qualsiasi formalità prevista dal DPR 120/2017 quando l'utilizzo **non** avviene ai fini di costruzione (così come definita dalle vigenti norme in materia edilizia-urbanistica), ad es. quando il materiale viene ricollocato nel medesimo scavo dopo l'esecuzione di opere di manutenzione o la posa di cavi e tubazioni interrate ovvero quando viene utilizzato per rinterrì, riempimenti, rimodellamenti, ecc.

L'utilizzo delle TRS, ai fini di costruzione, è consentito in situ soltanto se risulta la conformità alle CSC per la destinazione d'uso del sito stesso o ai valori di fondo naturale (VFN).

Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata secondo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 24 del DPR 120/2017.

9.6 DEPOSITO INTERMEDIO

Una importante novità inserita nella normativa riguarda il deposito intermedio delle terre da scavo, che può essere effettuato anche al di fuori del cantiere di produzione alle seguenti condizioni:

- la destinazione d'uso del sito di deposito individuato, deve essere **identica** a quella di produzione delle terre (rif. Titolo V Parte IV d. lgs. 152/2006 – allegato 5 – tab. 1), al fine di evitare contaminazioni anche occasionali del sito di deposito;
- l'ubicazione del sito di deposito deve essere indicata nel Piano di utilizzo o nella Dichiarazione di utilizzo;
- la durata del deposito **non** può essere superiore alle tempistiche di recupero previste nel Piano di utilizzo o nella Dichiarazione di utilizzo;
- possono essere individuati, a seconda delle necessità, più depositi intermedi;
- **superato il periodo di deposito previsto dal Piano di utilizzo o nella Dichiarazione di utilizzo la terra diventa «rifiuto».**

Si ricorda che il deposito intermedio afferisce unicamente allo stoccaggio delle terre e rocce da scavo, quando classificate come "sottoprodotto" ed è cosa differente dalle aree attrezzate di stoccaggio e deposito, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 31/2007, sopra descritto, deposito, quest'ultimo, che è identificato come un "prolungamento" dell'area di cantiere in cui, appunto, possono essere eseguite tutte le operazioni normalmente eseguite all'interno del cantiere.

9.7 TRASPORTO

Il trasporto delle TRS, come sottoprodotti, fuori dal sito di produzione (verso il sito di destinazione e o di deposito intermedio) o dal sito di deposito intermedio deve sempre essere accompagnato dal documento di trasporto di cui all'allegato 7 al DPR 120/2017.

Tale documentazione deve essere prodotta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni.

9.8 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE – SUPERAMENTO CSC

Qualora nell'accertamento dei requisiti di qualità ambientale (previsti per la gestione delle TSR come sottoprodotto o nel caso di utilizzo, ai fini di costruzione, nel sito di produzione) si riscontrino uno o più superamenti delle CSC per la destinazione d'uso del sito di produzione si procede come segue:

1) Possibile fondo naturale superiore alle CSC (art. 11)

a. Immediatamente, al ricevimento dei certificati delle analisi di caratterizzazione, il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) effettua la comunicazione ex art. 242 utilizzando il modulo predisposto dalla Regione pubblicato on-line (Mod. 1)

(http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/Bonifica_siti_contaminati/rilevazione_potenziale_contaminazione_i.aspx), precisando:

- che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006, come indicato dall'art. 11 del D.P.R. 120/2017;
 - che il rilevamento di concentrazioni superiori alle CSC è stato effettuato nell'ambito della predisposizione del Piano di Utilizzo, della Dichiarazione di Utilizzo, oppure nel corso delle indagini finalizzate all'esclusione delle terre e rocce da scavo dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti o altro caso;
 - che la comunicazione sarà tempestivamente aggiornata **non appena svolto un confronto con l'ARPA Valle d'Aosta** in merito al superamento potenzialmente di origine naturale di cui trattasi finalizzato:
 - sia al reperimento di eventuali dati disponibili presso l'Agenzia;
 - sia alla verifica della effettiva necessità di predisposizione del piano di indagine o di una disponibilità di dati adeguata a predisporre direttamente e senza ulteriori indagini una relazione sufficiente all'Agenzia per definire il valore di fondo naturale oppure confermare la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito;
- b. nel minor tempo possibile, dopo aver effettuato la comunicazione di cui alla precedente lettera a., e dopo il confronto con l'A.R.P.A., il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) fa sì che venga predisposto a cura di un professionista:
- il piano di indagine, in caso l'ARPA lo ritenga necessario, ad esempio perché i dati disponibili per il sito non sono sufficienti;
oppure

- la relazione redatta assumendo a riferimento tutti i dati disponibili (acquisiti direttamente e/o forniti da ARPA);
- c. una volta predisposto il piano di indagine o la relazione, il soggetto interessato (il progettista, il direttore dei lavori o il proponente) aggiorna la comunicazione ex art. 242 trasmettendo il documento prodotto e:
 - se il documento è il piano di indagine:
 - i. la Regione riscontra all'aggiornamento della comunicazione ex art. 242 con una semplice nota di presa d'atto, precisando di restare in attesa che il piano sia eseguito dal proponente in contraddittorio con ARPA entro 60 giorni;
 - ii. l'ARPA segue la realizzazione del piano (che deve essere stato condiviso con l'Agenzia) e, sulla base delle risultanze dello stesso, definisce il valore di fondo naturale oppure conferma la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito e lo comunica a tutti i soggetti a cui era stata fatta la segnalazione ex 242 nonché al soggetto responsabile, il quale potrà procedere nella gestione delle TRS come proposto, seguendo eventuali prescrizioni fornite dall'ARPA.;
 - iii. la Regione, infine, chiude la segnalazione ex art. 242 in quanto il superamento delle CSC è risultato essere di origine naturale;
 - se il documento è una relazione basata sui dati disponibili:
 - i. la Regione convoca un tavolo tecnico oppure chiede direttamente all'ARPA il parere di competenza, al fine di definire il valore di fondo naturale oppure confermare la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito, sulla base delle risultanze della relazione;
 - ii. l'ARPA definisce il valore di fondo naturale oppure conferma la presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito e lo comunica a tutti i soggetti a cui era stata fatta la segnalazione ex 242 nonché al soggetto responsabile, il quale potrà procedere nella gestione delle TRS come proposto, seguendo eventuali prescrizioni fornite dall'ARPA.;
 - iii. la Regione chiude la segnalazione ex art. 242 in quanto il superamento delle CSC è risultato essere di origine naturale.

2) Superamento non imputabile a fondo naturale:

- il proponente deve segnalare il superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC - art.242 DLgs152/06) ai diversi enti interessati, utilizzando l'apposita modulistica (Mod. 1) pubblicata sul sito Internet della Regione al link sotto riportato
http://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/Bonifica_siti_contaminati/rilevazione_potenziale_contaminazione_i.aspx;
- viene attivata la procedura per sito potenzialmente contaminato.

Le TRS potranno quindi essere:

- riutilizzate in sito previa conferma di presenza di un fondo naturale;
- riutilizzate in sito qualora conformi alle CSR definite mediante l'analisi di rischio prevista nella procedura per sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell'articolo 26 del DPR;

- utilizzate in altri siti con un fondo naturale compatibile con i superamenti rilevati;
- se i superamenti rilevati sono relativi ai soli limiti di cui alla colonna A delle CSC, riutilizzate in siti a destinazione urbanistica produttiva (commerciale e industriale) oppure in processi industriali che prevedano la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle TRS e che comportino la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico fisiche (es. impianti per la produzione di conglomerati cementizi);
- gestite come rifiuto.

9.9 CASI PARTICOLARI

9.9.a Siti in bonifica

Le TRS possono essere:

- gestite come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 12 del DPR 120/2017, in caso siano rispettate le **Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)**; sulla base dei risultati della caratterizzazione (effettuati ai sensi dell'art. 242 Dlgs 152/06), entro 60 gg dalla richiesta del proponente e con oneri a suo carico, l'ARPA valida il **non** superamento delle CSC o l'assenza di rischio (e le corrispondenti **Concentrazioni soglia di rischio - CSR**) per la specifica Destinazione d'uso. **Questo sia per il sito di produzione delle TRS che per quello di destinazione indicati nel Piano di utilizzo (PU) o nella dichiarazione di utilizzo (DU)**;
- riutilizzate nel sito, i sensi dell'art. 26 del DPR, in caso siano rispettate le CSR definite per il sito.

Il Titolo V del DPR 120/2017, che riguarda le situazioni di scavo in **siti in bonifica** nei quali sia già stata effettuata la caratterizzazione prevista dall'art. 242 del D.lgs 152/06, nell'ambito di un procedimento di bonifica di siti contaminati, riporta le specifiche per il piano di campionamento e analisi condotto in contraddittorio con Arpa che si pronuncia entro 30 gg dalla presentazione.

9.9.b Presenza di matrici materiali di riporto

Le **matrici materiali di riporto** sono costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, nonché di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Nel caso le TRS contengano matrici materiali di riporto possono essere gestite come rifiuti oppure, ai sensi del DPR 120/2017:

- gestite come sottoprodotto se i materiali di origine antropica non superano la quantità massima del 20% in peso (quantificata ai sensi dell'allegato 10 al DPR 120/2017);
- riutilizzate nel sito di produzione.

In questi due ultimi casi le matrici materiali di riporto devono rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti nel precedente paragrafo 9.9.a.

9.10 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del DPR 120/2017, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 8, al termine delle operazioni di utilizzo della TRS deve essere presentata, la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).

In sintesi tale dichiarazione è:

- da presentare per i cantieri obbligati al rispetto del PU o della DU;
- da rendere a cura del produttore **entro il termine di validità del PU o della DU;**
- da inviare, anche solo per via telematica, all'autorità competente per il sito di destinazione, all'ARPA competente per il sito di destinazione e ai Comuni del sito di produzione e di destinazione. In Valle d'Aosta la dichiarazione di avvenuto utilizzo è da inviare anche alla Stazione forestale competente per il sito di produzione.

La mancata presentazione determina la classificazione come rifiuto delle TRS

9.11 COMPETENZE

Il DPR 120/2017 attribuisce compiti ben precisi a soggetti diversi individuati come Autorità competenti o come destinatari di comunicazioni.

Al fine di facilitare i soggetti a cui riferirsi, tenuto conto anche dell'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza e ispezione al Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito si riportano i soggetti coinvolti nelle attività di controllo e vigilanza nell'applicazione del DPR 120/2017:

- a) **«autorità competente»:** l'autorità che *autorizza la realizzazione* dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Si tratta in sintesi:

- 1) **del Comune**, competente ad approvare il progetto di realizzazione dell'opera da cui si origina la TRS;
 - 2) **della Struttura regionale** competente all'approvazione di Valutazioni di impatto ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale, per i progetti le cui opere sono assoggettate a tali adempimenti;
 - 3) **della Regione**, per tutte quelle opere (es. realizzazione di centraline per la produzione di energia, realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti finalizzati al recupero/smaltimento finale, ecc.) che le normative nazionali o regionali attribuiscono alla competenza della Regione l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera stessa;
 - 4) **di Enti statali**, per l'autorizzazione all'esecuzione di grandi opere o di opere speciali quali le bonifiche dei siti compresi nel Programma nazionale di bonifica dei siti contaminati.
- b) **Compiti degli organismi di controllo amministrativo, di vigilanza e controllo tecnico:**
- 1) **all'Autorità competente** (così come sopra individuata), spettano i seguenti adempimenti:

- i. riceve i Piani di utilizzo, le Dichiarazioni di utilizzo e le dichiarazioni di avvenuto utilizzo, da parte dei soggetti proponenti, nonché i relativi aggiornamenti e/ eventuali proroghe;
 - ii. ***verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa*** della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, **in un'unica soluzione**, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa;
 - iii. qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del DPR 120/2007, **dispone** con provvedimento motivato il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione** delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;
- 2) **al Comune (quando non è l'Autorità competente)**, spettano i seguenti adempimenti:
- i. riceve le Dichiarazioni di utilizzo e le dichiarazioni di avvenuto utilizzo, da parte dei soggetti proponenti, nonché i relativi aggiornamenti e/ eventuali proroghe;
 - ii. ***verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa*** della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, **in un'unica soluzione**, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa;
- b. **All'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA)**, spettano i seguenti adempimenti:
- i. riceve i Piani di utilizzo, le Dichiarazioni di utilizzo e le dichiarazioni di avvenuto utilizzo da parte dei soggetti proponenti, nonché i relativi aggiornamenti e/o eventuali proroghe;
 - ii. effettuare, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo trasmessi. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. In considerazione del fatto che le competenze di ispezione e vigilanza sono attribuite in Valle d'Aosta al Corpo forestale della Valle d'Aosta, la programmazione annuale dell'attività di vigilanza, relativamente alle opere soggette a VIA o AIA di competenza regionale, deve essere predisposta d'intesa con il Corpo forestale della Valle d'Aosta che, in fase di attuazione, assicura la propria presenza;
 - iii. eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo, con oneri a carico del proponente;
 - iv. eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del Piano di utilizzo, su richiesta del proponente, con oneri a carico del medesimo;
 - v. eseguire in via preventiva controlli di avvenuto utilizzo delle TRS, unitamente al Corpo forestale, su richiesta del proponente;

- vi. per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concordare con il proponente il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare;
 - vii. condividere e realizzare in contraddittorio con il soggetto proponente il piano di indagine per l'individuazione del VFN oppure la conferma della presenza di un fondo naturale compatibile con le concentrazioni rilevate in sito, con costi a carico del proponente;
- c. Al Corpo forestale della Valle d'Aosta:**
- i. riceve le Dichiarazioni di utilizzo e le dichiarazioni di avvenuto utilizzo, da parte dei soggetti proponenti, nonché i relativi aggiornamenti e/o eventuali proroghe;
 - ii. è competente per tutte le attività di vigilanza e controllo così come definite dalle normative ambientali nazionali e regionali vigenti.

10. GESTIONE MATERIALE/RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

<p>Gestione dei materiali contenenti amianto derivanti da attività di demolizione o da rimozione</p>	<p>Gestione dei materiali derivanti da attività di cava</p>
	<p>Gestione dei materiali derivanti da attività di scavo in roccia contenente amianto</p>
	
<p>Tali residui sono sempre classificati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. i materiali derivanti da attività di estrazione (cava) sono generalmente classificati e gestiti come materiali, previa effettuazione dell'indice di rilascio per verificare la presenza di fibre di amianto, da eseguirsi in conformità di quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità del 14 maggio 1996; 2. i materiali derivanti da attività di scavo in roccia, conseguenti a lavori edili, possono essere classificati: <ol style="list-style-type: none"> a. materiali: <ol style="list-style-type: none"> i. quando l'indice di rilascio di cui sopra è nei limiti del DM 14 maggio 1996; ii. quando, in presenza di un materiale conforme al DM 14 maggio 1996, sin dalla fase di progettazione dell'opera è individuata la destinazione finale di recupero del materiale stesso (art. 186, comma 1); b. rifiuti: <ol style="list-style-type: none"> i. quando l'indice di rilascio di sopra supera i limiti del DM 14 maggio 1996. In questo caso il rifiuto è classificato "pericoloso"; ii. quando, pur in presenza di un materiale conforme al DM 14

	<p>maggio 1996, la destinazione finale del materiale non è specificatamente indicato nel progetto dell'opera da cui lo stesso deriva</p>
<p>Obbligo di gestione secondo quanto stabilito dalla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 previa adozione delle modalità di rimozione, imballaggio ed etichettatura stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e secondo le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</p>	<p>1. quando classificato materiale:</p> <p>a. Obbligo di rispetto in via prioritaria delle norme sanitarie e solo se si superano gli standard di qualità (indice di rilascio ex DM 14 maggio 1996) dei materiali e/o ambientali si applicano le norme sulla gestione dei rifiuti;</p> <p>2. quando classificato rifiuto:</p> <p>a. se non conforme ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." e le modalità tecniche di cui al Decreto del Ministro della Sanità 14 maggio 1996;</p> <p>b. se conforme ai limiti del DM 14 maggio 1996 devono essere attivate le procedure di cui agli articolo 189, 190 e 193 della Parte IV del d. lgs. n. 152/2006;</p>
<p>Le attività di rimozione, bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto può essere fatta esclusivamente da imprese specializzate iscritte <u>all'Albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 10A o 10B.</u></p>	
<p>Interazioni fra norme sanitarie e norme ambientali</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Modalità tecnico-operative: norme sanitarie • Gestione aspetti amministrativi: norme ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità tecnico-operative: <ul style="list-style-type: none"> - norme sanitarie - norme realizzazione e esercizio attività estrazione o norme ambientali • Gestione aspetti amministrativi: <ul style="list-style-type: none"> - norme realizzazione e esercizio attività estrazione - norme ambientali (gestione rifiuti – bonifica siti contaminati)

10.1 GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN CANTIERI

La gestione dei materiali contenenti amianto si configura come un problema al confine fra la materia ambientale e quella sanitaria e come tale è preso in considerazione nei documenti di pianificazione dei due diversi comparti.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali in questa sede più strettamente rilevanti, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nell'ambito del nuovo quadro di competenze delineato dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, detta una serie di criteri funzionali all'individuazione dei siti da destinare ad impianti per la gestione e lo smaltimento che sarà contenuta nei piani Provinciali attualmente in corso di approvazione.

Gli aspetti sanitari riguardano principalmente la protezione dei lavoratori e sono riconducibili agli adempimenti previsti prima dalla citata legge n. 257/1992, ora dal Capo III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente 14 maggio 1996.

Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto, la normativa attuale in materia di rifiuti ha innovato rispetto ai previgenti D.P.R. 10 settembre 1984, n. 915 e alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in base ai quali il criterio discriminante per determinare la destinazione di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto era individuato nella quantità di polveri o fibre libere di amianto per kg. di materiale. L'attuale Catalogo europeo dei rifiuti individua direttamente le categorie di rifiuti in base al criterio della pericolosità.

In particolare sono classificati “*rifiuti speciali pericolosi*” quelli indicati con i C.E.R., codice europeo rifiuti, sotto riportati e contraddistinti dall'asterisco:

- **06 07 01*** rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
- **06 13 04*** rifiuti della lavorazione dell'amianto
- **10 13 09*** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
- **16 02 12*** apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere
- **17 06 01*** materiali isolanti contenenti amianto
- **17 06 05*** materiali da costruzione contenenti amianto

Sono invece considerati *rifiuti speciali non pericolosi* i seguenti rifiuti:

- **10 13 10** rifiuti della fabbricazione di amianto cemento diversi da quelli di cui al 10 13 09*

10.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – parte IV

10.3 PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA CORRETTA GESTIONE:

- I produttori/detentori di rifiuti contenenti amianto (es. lastre di eternit, apparecchiature contenenti amianto in fibre ecc.), devono applicare per la gestione e le relative operazioni di eliminazione, le seguenti procedure:
 - a) **Individuazione** del rifiuto tramite opportuna classificazione dello stesso, assegnando il codice europeo corrispondente - consultare l'All. A al D. LGS. 3 aprile 2007, n. 152; successivamente stabilirne la sua pericolosità o meno consultando l'All. D del Decreto sopra citato;
 - b) Deve essere contattata un'impresa iscritta alla cat. 10 (rimozione e bonifica di beni contenenti amianto) e alla cat. 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, la cui sezione regionale è operativa presso la Camera di Commercio. Le operazioni di rimozione, bonifica, trasporto e smaltimento possono essere eseguite esclusivamente da tali imprese abilitate;
 - c) L'impresa abilitata all'esecuzione delle operazioni di rimozione e bonifica dei beni contenenti amianto deve presentare, prima dell'avvio dei lavori, al Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il Piano di lavoro di cui all'articolo 256 del d. lgs. n. 81/2008. Tale impresa è altresì obbligata al pieno rispetto delle prescrizioni fissate per la tutela dei lavoratori dal citato Capo III del d. lgs. n. 81/2008;
 - d) I rifiuti derivanti dalle operazioni sopra descritte risultano essere prodotti dall'impresa esecutrice delle stesse e gli adempimenti amministrativi legati alla gestione dei rifiuti contenenti amianto sono di esclusiva competenza di detto soggetto.

Di seguito si riportano alcune indicazioni generali per la corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti contenenti amianto:

- **Formulario di identificazione** => ai fini del trasporto dei rifiuti di amianto o contenenti amianto deve essere compilato, a cura del produttore, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193, del d. lgs. n. 152/2006. Il formulario di identificazione del rifiuto può essere emesso indistintamente dal produttore o dal trasportatore. Il bollettario dei formulari deve essere vidimato dalla CCIAA di appartenenza oppure presso l'Ufficio del Registro. La vidimazione dei formulari è gratuita e non soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il formulario è composto di 4 copie di cui la prima e la quarta copia, a smaltimento ultimato, rimangono al produttore/detentore.

Le copie dei formulari (quali parti integranti del registro di carico e scarico rifiuti) devono essere conservate per 5 anni.

- Effettuazione del **Deposito temporaneo** => "... è il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti" (art. 183, comma 1, lettera m) del del D. Lgs. 152/2006 – parte IV).

Il deposito temporaneo deve essere fatto per omogeneità tra i rifiuti e, per i rifiuti

pericolosi, devono essere rispettate le norme sulla etichettatura dei rifiuti pericolosi.

- Redazione del **Piano di Lavoro** => prima dell'effettuazione della rimozione e smaltimento di tali rifiuti contenenti amianto è però necessario predisporre un piano di lavoro che dovrà essere presentato al Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per informarla circa le modalità di rimozione nonché di smaltimento dei rifiuti a base di amianto.

Ottenuto il nullaosta dell'ASL per l'esecuzione dei lavori, sarà possibile procedere come descritto nei punti precedenti.

- **Etichettatura del rifiuto** => Il rifiuto, debitamente imballato, deve essere etichettato con un adesivo indicante la lettera "a" in bianco su sfondo nero con le indicazioni "ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO" e, nella parte inferiore dell'etichetta (scritta in bianco e/o nero su fondo rosso) si devono indicare le informazioni utili per identificare i possibili pericoli nonché le istruzioni di sicurezza.
- **Gestione** => lo smaltimento deve essere affidato a ditte del settore debitamente autorizzate:
 - a) ATTIVITA' DI TRASPORTO => tramite trasportatore in possesso della prescritta iscrizione all'Albo dei gestori ambientali.
 - b) ATTIVITA' DI SMALTIMENTO => lo smaltimento deve avvenire presso impianti autorizzati dalla Regione competente per territorio, ai sensi dell'articolo 208, del d. lgs. N. 152/2006, tramite smaltitore con relativa autorizzazione regionale. Il gestore dell'impianto deve essere o autorizzato dalla Regione all'esercizio della relativa attività, qualora anche titolare dell'impianto, o iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, quando il titolare dell'impianto è soggetto diverso.

N.B.: Le autorizzazioni si ritengono valide una volta che la garanzia finanziaria assicurativa e/o bancaria è stata corrisposta.

- Effettuazione **Denunce annuali** => I rifiuti contenenti amianto, sono soggetti a due diverse denunce:
 - a) * Scadenza **28/2** di ogni anno: devono essere denunciati alla Regione – Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, a cura delle imprese abilitate all'esecuzione di operazioni di rimozione e bonifica:
 - le quantità in Kg/m³ di materiale contenente amianto che sono state movimentate;
 - in che modo e chi è stato coinvolto nelle operazioni di smantellamento e smaltimento.
 - b) * Scadenza **30/4** di ogni anno: vengono denunciate alla CCIAA di appartenenza, le quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti e smaltiti nell'arco dell'anno precedente - (Modello Unico di Dichiarazione).

Per l'assolvimento di tali obblighi è necessario utilizzare apposita modulistica.

N.B. Con l'emanazione del DM 17 dicembre 2009, relativo all'istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta dei registri di carico-scarico, emissione del formulario di identificazione dei rifiuti per il trasporto e MUD, dovranno essere assolti, dalla data di operatività che comunicherà il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del mare, attraverso le modalità informatizzate fissate dal citato decreto ministeriale.

10.4 SISTEMA SANZIONATORIO:

Nel momento in cui l'amianto o i materiali contenenti amianto sono classificati "rifiuto" devono essere gestiti come tali. Il mancato rispetto quindi delle modalità tecnico-operative e degli adempimenti formali sono assoggettati alle sanzioni previste dal titolo VI della parte IV, del d. lgs. n. 152/2006.

11. GESTIONE FANGHI DI DRAGAGGIO

Ancorché non direttamente connesso con la disciplina del DPR 120/2016, la gestione dei fanghi di dragaggio derivanti principalmente dallo sfangamento dei bacini idroelettrici, rappresenta in Valle d'Aosta una problematica particolare.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 01976/2017, pubblicata il 28 febbraio 2018) ed una sentenza della Corte di Cassazione – III Sezione penale (n. 1352, del 2 luglio 2018), la prima afferente alle modalità di applicazione delle disposizioni sul recupero dei rifiuti e la seconda sulla gestione come rifiuto proprio dei fanghi di dragaggio, hanno di fatto fermato la possibilità di avviare al recupero in bonifiche agrarie/sistemazioni ambientali/recuperi ambientali, detti rifiuti, in quanto tali operazioni non sono fra quelle ammesse dalla normativa vigente in materia di recupero di rifiuti.

In attesa dell'emanazione, da parte dello Stato di una normativa che integri quanto riportato in particolare nel DM 5 febbraio 1998, che disciplina le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, si riportano di seguito le modalità attualmente possibili, con l'indicazione puntuale delle diverse attività amministrative e tecniche da seguire:

Norma di riferimento per il recupero:

- Punto 12.2 del DM 5 febbraio 1998
- Articolo 184-quater della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Modalità di recupero ammesse:

DM 5 febbraio 1998	Articolo 184-quater del d. lgs. 152/2006
<p>a) Caratterizzazione, come rifiuto, del fango ai fini della verifica qualitativa secondo quanto previsto dal punto 12.2.2, compresi i valori organici (coliformi e salmonelle)</p> <p>b) Avvio al recupero in una delle attività di cui al punto 12.2.3 previa iscrizione all'Albo regionale dei recuperatori di cui all'articolo 216 del d. lgs n. 152/2006, rispettando puntualmente le modalità specifiche descritte, previa analisi dell'eluato secondo la tabella dell'Allegato 3 al DM stesso.</p> <p>Due analisi, quindi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Di verifica della qualità come rifiuto2. Di verifica dell'eluato <p>La stessa modalità, con deroga delle quantità può essere attivata previa richiesta dell'autorizzazione regionale ex art. 208, del d. lgs. N. 152/2006.</p>	<p>a) Caratterizzazione, come rifiuto, del fango ai fini della verifica qualitativa secondo quanto previsto dal punto 12.2.2, compresi i valori organici (coliformi e salmonelle);</p> <p>b) Conferimento dello stesso per il recupero in casse di colmata (che noi non abbiamo) o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente;</p> <p>c) Nel caso di conferimento in impianti autorizzati si intende, generalmente, impianti di messa in riserva (R13), presso cui possono essere eseguite le operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione per l'utilizzo successivo rispettando i seguenti requisiti e condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a. non devono superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle <u>colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta</u>, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in

DM 5 febbraio 1998	Articolo 184-quater del d. lgs. 152/2006
	<p>caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo; devono quindi essere fatte due analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. una di verifica sui fanghi (in aggiunta rispetto a quella del punto a); ii. una di verifica sul sito ricevente; <p>b. <u>è certo</u> il sito di destinazione e sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali; ii. In caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. <p>d) L'utilizzo finale, non essendo più un rifiuto se si seguono le procedure sopra descritte, rimane sempre quello previsto dal DM 5 febbraio 1998 e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formazione di rilevati e sottofondi

DM 5 febbraio 1998	Articolo 184-quater del d. lgs. 152/2006
	<p>stradali, previa analisi eluato;</p> <p>b. Costruzione di terrapieni e arginature, previa analisi eluato;</p> <p>c. Utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata;</p> <p>e) L'articolo 184-quater, individua ai commi 3, 4 e 5, gli adempimenti amministrativi sostitutivi di quelli disciplinati dalle norme sui rifiuti.</p>

Alla luce di quanto sopra, oltreché della sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, di fatto le destinazioni finali dei fanghi non possono essere differenti da quelle individuate nel DM 5 febbraio 1998.

Nuove destinazioni potranno essere autorizzate previa attivazione della procedura, caso per caso, sul riconoscimento da parte del Ministero dell'Ambiente della possibilità di utilizzare tali fanghi in recupero ambientali e/o agrari.

12.ALLEGATO TECNICO PREDISPOSTO A CURA DELL'ARPA DELLA VALLE D'AOSTA

PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO DELLE TRS IN FASE DI PROGETTAZIONE SIA PER LA GESTIONE DELLE TRS COME SOTTOPRODOTTO QUANDO PROVENIENTI DAI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI, SIA PER IL LORO RIUTILIZZO DIRETTO NEL SITO DI PRODUZIONE (ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI)

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero dei punti di indagine è definito in base alla superficie dell'area di scavo facendo riferimento alla seguente tabella:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 350 metri quadri	1
Tra 350 e 1.000 metri quadri	2
Tra 1.000 e 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 750 metri lineari di tracciato; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono campioni composti derivanti dalla miscelazione di aliquote incrementali (prelevate per ogni punto di campionamento di cui alla tabella sopra riportata e ogni 750 metri di tracciato per opere lineari) pari a una per ogni metro per scavi di profondità inferiore a 2 metri e pari a 3 per scavi più profondi. In quest'ultimo caso le aliquote che comporranno il campione saranno:

- aliquota 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- aliquota 2: nella zona di fondo scavo;
- aliquota 3: nella zona intermedia tra i due.

In caso di chiare evidenze organolettiche di contaminazione si dovrà procedere alla formazione di campioni puntuali aggiuntivi.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale prevede:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.